*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 106° — Numero 315

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Sabato, 18 dicembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1348.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore di Santa Maria di Loreto, con sede in Vercelli.**

N. 1348. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore di Santa Maria di Loreto, con sede in Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965*
*Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 87.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1349.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Crisostomo, nel comune di Roma.**

N. 1349. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 15 gennaio 1964, integrato con altro decreto del 15 gennaio 1965 e con dichiarazione del 23 marzo 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Crisostomo, alla borgata Cecchina nel comune di Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1965*
*Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 100.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. **1350.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Anna, in Acquaviva delle Fonti (Bari).**

N. 1350. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Anna, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1965*
*Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 99.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. **1351.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto dei Fratelli della Carità.**

N. 1351. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto dei Fratelli della Carità.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1965*
*Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 97.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. 1352.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Guardia Sanframondi (Benevento).**

N. 1352. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Guardia Sanframondi (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1965*
*Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 98.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. 1353.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa provinciale, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore di Nostra Signora di Carità del Buon Pastore.**

N. 1352. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa provinciale, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore di Nostra Signora di Carità del Buon Pastore.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1965*
*Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 96.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 1965.

**Devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1965, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello Statuto.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1965, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa;

90% delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

76% dell'imposta di registro.

Sono, altresì, attribuite alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 90% dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40% dei proventi stessi, comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto; la percentuale del 40% dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo e la percentuale del 6% dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

Art. 2.

Ai fini della devoluzione alla Regione della percentuale del 6% dell'I.G.E. di cui al precedente articolo, si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nelle provincie di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di Tesoreria provinciale di Trento e Bolzano e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,10%, del 2% e dell'1,60% devolute a favore dei Comuni e delle Provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 modificati con l'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, numero 56, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, numero 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, numero 1371, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della citata legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai Comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo l'Intendenza di finanza di Roma comunicherà alle Intendenze di finanza di Trento e di Bolzano l'ammontare dei suddetti versamenti effettuati dal 1° Ufficio I.G.E. di Roma.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1965

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965*
*Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 318.* — CESSARI

(10323)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9792)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

**Modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno (art. 13, legge 26 giugno 1965, n. 717).**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'ultimo comma dell'art. 13 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di applicazione dei benefici fiscali previsti dal cennato articolo 13 della predetta legge nonchè dall'art. 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, concernente norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno;

Decreta:

TITOLO I
DELIMITAZIONE TERRITORIALE

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione del Mezzogiorno si applicano nelle Regioni dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, della Basilicata, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna; nelle provincie di Frosinone e di Latina; nelle isole di Capraia, del Giglio e dell'Elba; nei Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale; nei Comuni inclusi nella zona del comprensorio del fiume Tronto e nei Comuni della provincia di Roma inclusi nel comprensorio di bonifica di Latina.

Qualora nel territorio dei comprensori rientri in parte quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione delle norme agevolative sarà limitata al solo territorio facente parte del comprensorio.

(Art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598; art. 5 legge 29 dicembre 1948, n. 1482; art. 3 legge 10 agosto 1950, n. 646; art. 1 legge 27 novembre 1951, n. 1611; articolo unico legge 27 dicembre 1952, n. 2523; articolo unico legge 5 gennaio 1955, n. 13; articoli 1 e 2 legge 19 marzo 1955, n. 105; articolo unico legge 18 luglio 1956, n. 760; art. 8 legge 29 luglio 1957, n. 634).

TITOLO II
IMPOSTE INDIRETTE

Capo I

TASSE FISSE DI REGISTRO ED IPOTECARIA

Art. 2.

*Acquisti di terreni e di fabbricati*

Per il trasferimento della proprietà dei terreni e dei fabbricati e per le ipoteche contestualmente convenute (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598; articoli 29 e 37, primo comma, legge 29 luglio 1957, n. 634; art. 13, primo comma, legge 26 giugno 1965, n. 717), il beneficio delle tasse fisse di registro ed ipotecaria viene provvisoriamente conseguito in base a semplice richiesta, risultante dal contesto ovvero redatta a parte e presentata contemporaneamente all'atto per la registrazione. In mancanza di tale richiesta l'acquirente è tenuto a corrispondere le imposte in misura ordinaria, salvo il diritto a ripetere le medesime in via di rimborso, previa istanza su carta bollata all'Intendenza di finanza territorialmente competente, da produrre entro il termine triennale di prescrizione, decorrente dalla data di registrazione.

L'attribuzione definitiva dell'agevolazione come sopra accordata è subordinata alla presentazione — allo stesso Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato ed entro il termine perentorio di tre anni dalla registrazione — di un certificato della campetente Camera di commercio, industria e agricoltura attestante che il fine dell'acquisto è stato conseguito dall'acquirente (articolo 1 legge 5 ottobre 1962, n. 1492); in caso di omis-

sione o di presentazione del certificato dopo la scadenza del suddetto termine triennale, sono dovute le normali imposte e gli interessi di mora decorrenti dalla data di registrazione.

Art. 3.

*Acquisti e cessioni di aree da parte dei Comuni*

In caso di acquisto di aree da parte dei Comuni e di cessione delle medesime a ditte industriali (art. 22, legge 29 luglio 1957, n. 634) il beneficio della registrazione a tassa fissa è condizionato alle stesse modalità già indicate nell'articolo precedente, in quanto applicabili.

Art. 4.

*Atti costitutivi di società*

Per gli atti costitutivi di società aventi gli scopi indicati nell'art. 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il beneficio della registrazione a tassa fissa si consegue in base alle sole risultanze contestuali.

Qualora gli atti costitutivi di società prevedano la istituzione di filiali, succursali, ecc., il beneficio non compete se negli atti stessi non risulti precisato che le filiali, succursali, ecc. operanti fuori dei territori indicati nel precedente art. 1 hanno l'esclusivo scopo di smerciare i prodotti dell'opificio sociale.

Il beneficio non compete, altresì, qualora, prevedendo gli atti anzidetti l'assunzione di partecipazione in altre aziende, non risulti precisato il divieto alla società di assumere partecipazioni dirette o indirette in aziende operanti fuori dei territori medesimi.

Art. 5.

*Terreni posti al servizio dello stabilimento previa trasformazione o rimboschimento*

In caso di acquisto in proprietà o in enfiteusi, ovvero di affitto ultraventennale di terreni da assoggettare a radicale trasformazione o al rimboschimento, ai termini dell'art. 37, secondo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, il beneficio della registrazione a tassa fissa viene concesso provvisoriamente dietro esibizione all'Ufficio del registro, di un certificato — da rilasciarsi dall'Intendenza di finanza competente per territorio — comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza intesa ad ottenere il beneficio (art. 39, ultimo comma, stessa legge n. 634).

Il beneficio medesimo è, quindi, assentito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e le foreste; la sua attribuzione definitiva è, però, subordinata alla presentazione — allo stesso Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato ed entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla data fissata nel suddetto decreto per ultimare la trasformazione o il rimboschimento (art. 39, secondo comma, legge n. 634) di un attestato del Ministero dell'industria e del commercio comprovante l'avvenuto adempimento entro il termine fissato del decreto.

Art. 6.

*Aumenti di capitale ed emissione di obbligazioni*

Gli aumenti di capitale, in numerario o beni o crediti, e le emissioni di obbligazioni preordinati al potenziamento dell'attività industriale — semprechè la ditta abbia sede ed operi nelle zone agevolate — conseguono il beneficio della registrazione a tassa fissa, stabilito dall'art. 38, lettere *a*) e *b*), della legge 29 luglio 1957, n. 634, in base a semplice richiesta risultante degli atti presentati alla registrazione, ovvero in base a domanda redatta a parte.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma viene assentita l'agevolazione della tassa fissa spettante agli atti connessi con le obbligazioni sopraindicate, e cioè agli atti di consenso all'iscrizione, alla riduzione ed alla cancellazione delle ipoteche (art. 38, lettera *c*), stessa legge n. 634).

Art. 7.

*Trasformazione, fusione e concentrazione di ditte*

Per gli atti di trasformazione, fusione e concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori agevolati (articolo 38, lettera *d*), legge 29 luglio 1957, n. 634) il beneficio della tassa fissa di registro ed ipotecaria si consegue con l'osservanza delle modalità indicate nell'articolo precedente.

Capo II

DAZI DOGANALI, IMPOSTA DI CONGUAGLIO, I.G.E.

Art. 8.

*Importazione di materiale e macchinari*

L'esenzione dal pagamento dei dazi doganali e della imposta di conguaglio di cui agli articoli 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, si applica ai materiali e macchinari di provenienza estera, contemplati dalle predette disposizioni, importati in via definitiva entro il 31 dicembre 1965.

Si intendono importati in via definitiva entro il 31 dicembre 1965 anche i suddetti materiali e macchinari vincolati, a tale data, a bollette a dazio sospeso o di temporanea importazione « sui generis ».

L'agevolazione di cui al primo comma si applica altresì ai materiali e macchinari ivi indicati che, entro il 31 dicembre 1965, risultino introdotti negli spazi doganali e per i quali sia stata accettata dalla Dogana la dichiarazione d'importazione.

Per i materiali e macchinari suddetti l'agevolazione della riduzione a metà dell'imposta generale sull'entrata, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1980.

A tutto il 31 dicembre 1965 le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo si applicano con le modalità sino ad ora seguite. A decorrere dal 1° gennaio 1966 l'agevolazione in materia di I.G.E. per i materiali e macchinari esteri che ne hanno titolo verrà accordata con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 9.

*Declaratoria intendentizia di ammissione al beneficio della riduzione a metà dell'imposta generale sulla entrata.*

Per fruire della riduzione a metà dell'I.G.E. — ai termini dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo prov-

visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni — sugli acquisti di materiali e macchinari, sia nazionali che di provenienza estera, da impiegare nei lavori di impianto, ampliamento, trasformazione, ricostruzione, riattivazione o rammodernamento di stabilimenti industriali e delle costruzioni loro annesse, l'esercente lo stabilimento deve preventivamente presentare all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale trovasi o dovrà sorgere lo stabilimento stesso, domanda in duplice esemplare, di ammissione al menzionato beneficio fiscale, specificando in essa od in foglio a parte, il piano dei lavori da eseguire. direttamente o in appalto, ed i materiali e macchinari che si presume saranno acquistati per l'esecuzione di detti lavori.

Sulla base di tale domanda l'Intendenza di finanza, interpellati l'Ufficio provinciale dell'industria e commercio ed il locale Ufficio tecnico erariale, accerta l'esistenza delle condizioni previste dalla legge agevolativa ed emette conforme declaratoria di ammissione al beneficio fiscale, in materia di I.G.E., a favore della ditta istante; la declaratoria è altresì diretta, per notizia, alla Direzione della circoscrizione doganale, all'Ufficio provinciale dell'industria e commercio ed all'Ufficio tecnico erariale in precedenza interpellati, nonchè al comando della Guardia di finanza operante nella zona dove trovasi lo stabilimento ammesso all'agevolazione.

### Art. 10.

*Esecuzione in appalto dei lavori agevolati*

Ove i lavori agevolati siano in tutto o in parte commessi in appalto, l'ammissione al beneficio della riduzione a metà dell'I.G.E. sugli acquisti, da parte degli appaltatori, dei materiali e macchinari che verranno impiegati nelle opere appaltate, può essere richiesta all'Intendenza di finanza, con le modalità di cui al precedente articolo, oltre che dagli esercenti di opifici a nome delle ditte appaltatrici, anche direttamente da queste ultime.

In ogni caso, però, il beneficio fiscale alle ditte appaltatrici, per i menzionati lavori, competerà sempreché, dal contesto del relativo contratto registrato o da separata dichiarazione dell'esercente l'opificio che ha commesso l'appalto, risulti che nella determinazione del corrispettivo contrattuale si è tenuto conto del beneficio di cui fruisce l'appaltatore.

### Art. 11.

*Acquisti di materiali e macchinari nazionali*

Le ditte fornitrici di materiali e macchinari nazionali, a richiesta e su dichiarazione degli operatori interessati, liquidano l'I.G.E. nella misura ridotta sulle fatture da esse rilasciate, ponendo su ciascun esemplare l'annotazione: « Merci destinate allo stabilimento agevolato della Ditta . . . . . nella località . . . . . . . Declaratoria dell'Intendenza di finanza di . . . . . . n. . . . in data . . . . . . . ».

Per gli acquisti dei suddetti prodotti, eventualmente effettuati nelle more del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale, deve farsi uso, al posto degli estremi della declaratoria intendentizia nella annotazione di cui sopra, della dicitura: « Declaratoria in corso dell'Intendenza di finanza di . . . . . ».

### Art. 12.

*Acquisti di materiali e macchinari esteri*

Per i materiali e macchinari provenienti dall'estero, gli operatori economici interessati debbono, all'arrivo di detta merce, presentare alla dogana nella cui circoscrizione territoriale è ubicato lo stabilimento agevolato la dichiarazione di importazione definitiva, indicando gli estremi della declaratoria intendentizia di ammissione al beneficio fiscale nonchè l'ubicazione dello stabilimento presso il quale i materiali e macchinari stessi dovranno essere impiegati.

L'operatore economico interessato che non abbia ancora ottenuto la prescritta declaratoria intendentizia deve indicare nella dichiarazione d'importazione che è in corso presso la competente Intendenza di finanza il rilascio della declaratoria stessa.

La dichiarazione di importazione è convertita dalla Dogana in bolletta d'importazione definitiva e su di essa l'I.G.E. viene liquidata con l'aliquota ridotta alla metà.

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, le declaratorie intendentizie già emesse a favore dei suddetti operatori, per l'acquisto con l'I.G.E. ridotta dei materiali e macchinari nazionali occorrenti allo stabilimento agevolato, esplicano efficacia anche per i prodotti esteri, da destinare allo stesso stabilimento, che saranno importati a decorrere dal 1° gennaio 1966.

### Art. 13.

*Registro di carico dei materiali e macchinari agevolati*

Presso lo stabilimento cui sono destinati i materiali e macchinari che hanno assolto l'I.G.E. ridotta alla metà deve essere tenuto, a cura dell'esercente lo stabilimento, un registro di carico — preventivamente vidimato dal competente Ufficio del registro ai termini dell'art. 112 del regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10 — sul quale tutti i suddetti materiali e macchinari sia nazionali che esteri, acquistati dall'esercente lo stabilimento e dalle ditte appaltatrici, devono, al momento della loro introduzione nello stabilimento, essere annotati e descritti con l'indicazione degli estremi del relativo documento di acquisto (fattura emessa dai fornitori nazionali ovvero bolletta d'importazione) e del corrispondente prezzo.

Tale registro deve essere costantemente aggiornato e rimanere in custodia presso lo stabilimento agevolato, a disposizione degli organi di vigilanza e di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

### Art. 14.

*Visti di installazione per i materiali e macchinari agevolati*

Tutti i materiali e macchinari che hanno assolto l'I.G.E. ridotta alla metà, devono, nel termine di un anno dalla data del loro acquisto, risultare effettivamente posti in opera negli stabilimenti industriali cui erano destinati.

Per i prodotti acquistati nello Stato e per quelli di provenienza estera la ditta interessata, entro un anno dalla data rispettivamente della relativa fattura ovvero della bolletta d'importazione, deve richiedere al competente Ufficio tecnico erariale l'apposizione del

« Visto installato » sui singoli documenti (fatture e bollette doganali) nonchè sul registro di carico, di cui al precedente articolo, in corrispondenza delle annotazioni degli estremi dei documenti stessi ivi fatte all'atto dell'introduzione della merce nello stabilimento.

Trascorso detto termine senza che sia stato provveduto alla posa in opera dei materiali e macchinari agevolati, i relativi documenti devono essere regolarizzati agli effetti dell'I.G.E. con la integrazione della metà dell'imposta non assolta, da operarsi, per le merci nazionali, con versamento del tributo nei modi di legge (a mezzo marche ovvero a mezzo c/c postale) e, per le merci estere, tramite la competente Dogana.

Tuttavia, ove comprovate circostanze rendano impossibile l'impiego dello stabilimento di dette merci entro il termine di cui sopra, le Intendenze di finanza possono, ad istanza degli interessati, da prodursi prima della scadenza del termine utile, accordare congrue proroghe.

## Capo III

### Imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica ed imposta di fabbricazione sugli oli minerali

#### Art. 15.

*Riduzione a metà dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica nei territori agevolati*

L'agevolazione fiscale accordata con l'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, successivamente prorogata con l'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 1958, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 21 novembre 1958, n. 1018, e con l'art. 13, lettera *f*), della legge 26 giugno 1965, n. 717, riguardante la riduzione a metà delle aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica e delle misure massime dei canoni annui, è applicata direttamente dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, competenti per territorio.

#### Art. 16.

*Impianti di desalinizzazione ad energia elettrica*

L'esercente l'impianto di desalinizzazione delle acque per uso collettivo od industriale, che intende fruire, ai sensi dell'art. 13, lettera *f*), della legge 26 giugno 1965, n. 717, dell'esenzione dall'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica occorrente al funzionamento del predetto impianto, deve presentare domanda all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, allegando lo schema dell'impianto di desalinizzazione, una relazione sul suo funzionamento e lo schema dell'impianto elettrico con la descrizione degli apparecchi di misura dell'energia elettrica consumata.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la domanda di cui al precedente comma, verifica l'impianto di desalinizzazione, controlla i circuiti elettrici al fine di accertare che quello relativo al funzionamento dell'impianto sia distinto dal circuito degli usi tassabili e prescrive all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali. Lo stesso Ufficio ha la facoltà di applicare bolli e suggelli, di prescrivere l'installazione degli apparecchi di misura eventualmente necessari, nonchè di eseguire esperimenti sul consumo dell'energia elettrica per determinare il consumo specifico per metro cubo di acqua desalinizzata.

Delle operazioni eseguite è compilato verbale in doppio esemplare da sottoscrivere dal funzionario che ha eseguito la verifica e dall'esercente, al quale è rilasciato un esemplare.

In base alle risultanze della verifica, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione accorda il beneficio fiscale stabilendo i necessari adempimenti.

#### Art. 17.

*Impianti di desalinizzazione a combustibile*

Ai sensi dell'art. 13, lettera *f*), della legge 26 giugno 1965, n. 717, per il funzionamento degli impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale competono le seguenti agevolazioni tributarie:

*A*) esenzione dalla imposta di fabbricazione, prevista dalla lettera *I*), punto 2), della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto d'infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume;

*B*) pagamento dell'imposta di fabbricazione ridotta nella misura di L. 250 per quintale prevista dalle lettere *A*), punto 2), *G*) punto 4), *H*) punto 4) e *L*) punto 1) della tabella *B* allegata al predetto decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, rispettivamente per gli:

1) oli minerali greggi, naturali;
2) oli da gas ed oli combustibili speciali;
3) oli combustibili diversi da quelli speciali;
4) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, impiegati da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili.

L'esercente l'impianto di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, che intende fruire delle agevolazioni di cui al presente articolo deve presentare domanda all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, indicando:

*a*) le proprie generalità;

*b*) l'ubicazione dell'impianto;

*c*) il tipo di combustibile da adoperare ed il relativo fabbisogno;

*d*) il numero, la specie e la capacità dei recipienti adibiti alla custodia del combustibile;

*e*) gli apparecchi di misura esistenti per l'accertamento del combustibile consumato;

*f*) l'orario di funzionamento dell'impianto;

*g*) la potenza, espressa in CV, dei motori per la produzione di forza motrice e quella assorbita dalle macchine operatrici;

*h*) la potenzialità espressa in calorie-ora delle caldaie e delle scaldiglie dell'impianto;

*i*) il consumo specifico medio del combustibile impiegato per metro cubo di acqua desalinizzata.

Alla domanda devono essere allegati:

lo schema di funzionamento dell'impianto di desalinizzazione;

una relazione sul suo funzionamento;

la planimetria del deposito degli oli minerali e copia del relativo atto di concessione rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio o dal prefetto della Provincia a seconda che la capacità complessiva sia superiore od inferiore a 3000 metri cubi.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la domanda regolarmente documentata, verifica l'impianto e, in contraddittorio con l'esercente, procede alla taratura dei serbatoi destinati al deposito dei combustibili agevolati.

Delle operazioni eseguite è compilato verbale in doppio esemplare da sottoscrivere dal funzionario che ha eseguito la verifica e dall'esercente al quale è rilasciato un esemplare.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di eseguire controlli, riscontri ed esperimenti di lavorazione, di applicare bolli e suggelli ai serbatoi ed agli impianti.

Riconosciuta regolare la sistemazione dell'impianto, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione rilascia il nulla osta per il ritiro dalle raffinerie, dai depositi doganali, e da quelli assimilati ai doganali, del quantitativo di combustibile non superiore al presumibile fabbisogno di un trimestre.

I serbatoi per la custodia degli oli minerali non raffinati e le relative tubazioni di collegamento ai bruciatori delle caldaie od ai motori devono essere predisposti per un razionale suggellamento, in modo che la loro alimentazione avvenga a ciclo chiuso.

All'arrivo degli anzidetti oli minerali non raffinati, per i quali si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, l'esercente l'impianto di desalinizzazione deve darne immediato avviso all'Ufficio finanziario di zona o, in mancanza, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il funzionario incaricato, eseguiti gli opportuni controlli, assiste al travaso del prodotto nei serbatoi del deposito e provvede al loro suggellamento, lasciando libertà di movimento per la sola alimentazione dell'impianto di utilizzazione.

Lo stesso funzionario annota la quantità riscontrata all'arrivo nella parte del carico del registro contemplato nell'art. 5 del predetto decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464.

La relativa bolletta di cauzione è rimessa all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, che annota il debito d'imposta, a carico dell'esercente, sull'apposito registro e restituisce il certificato di scarico all'Ufficio che ha emesso la bolletta.

Alla fine di ogni mese l'esercente deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione, in doppio esemplare, nella quale deve indicare la quantità di oli minerali non raffinati utilizzati nel mese ed i metri cubi di acqua desalinizzata prodotta. Tale dichiarazione deve essere presentata, anche se negativa.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguiti gli accertamenti di sua competenza, liquida, in calce alla dichiarazione di cui al comma precedente, il tributo da abbuonare e lo scarica dal debito d'imposta a carico dell'esercente, inviando un esemplare della dichiarazione all'Ufficio finanziario di zona.

I combustibili di cui alla lettera *B*) sono avviati dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli assimilati ai doganali, agli impianti di desalinizzazione agevolati con le scorte del certificato di provenienza mod. H/*ter* 16 per qualsiasi quantità. Il movimento di tali combustibili è tenuto in evidenza sul registro di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, quando prescritto, e negli altri casi su apposito registro previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Detto Ufficio esegue saltuari controlli per accertare la congruità dei consumi indicati sul registro di carico e scarico.

### Art. 18.

*Impianti di desalinizzazione ad alimentazione promiscua*

L'esercente l'impianto di desalinizzazione funzionante promiscuamente ad energia elettrica e con l'impiego di combustibili può chiedere di essere ammesso ai benefici tributari di cui agli articoli 17 e 18 con una unica domanda, contenente tutti gli elementi indicati negli articoli stessi, che si applicano per la concessione degli anzidetti benefici.

## TITOLO III

## IMPOSTE DIRETTE

### Art. 19.

*Esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile*

L'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, impiantati, ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati (art. 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e art. 13 della legge 26 giugno 1965, n. 717) deve essere richiesta con apposita istanza o nel contesto della dichiarazione unica annuale dei redditi, all'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'interessato.

Le persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe civile sono iscritte, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale. Le società costituite all'estero, che non abbiano stabilito sedi secondarie nel territorio dello Stato, hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui trovasi la loro sede amministrativa. In mancanza, i soggetti considerati nel presente comma hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui svolgono in modo continuativo la loro principale attività (art. 9, testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645).

La richiesta di esenzione può essere effettuata anche in sede di opposizione all'avviso di accertamento o all'iscrizione a ruolo, nei termini stabiliti per i ricorsi anteriori e posteriori ai ruoli, senza che venga meno il diritto all'esenzione, se riconosciuta, per l'intero decennio.

Tale opposizione dovrà essere prodotta: in caso di notificazione di avviso di accertamento entro trenta giorni dalla notificazione stessa (art. 41, legge 7 giugno 1937, n. 1016, e art. 31, testo unico 29 gennaio 1958, n. 645); in caso di iscrizione a ruolo dell'imposta accertata, entro 30 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dello avviso di mora, ovvero — nel caso che l'Intendente di finanza abbia disposto che il ruolo straordinario, anzichè essere pubblicato, sia notificato a cura dell'Ufficio delle imposte a ciascun contribuente iscrittovi mediante consegna di un avviso contenente i dati della partita che lo riguarda — dalla notificazione del ruolo (articolo 188, testo unico 29 gennaio 1958, n. 645).

Trascorso il termine per il ricorso contro l'iscrizione a ruolo senza alcuna opposizione, l'esenzione, se riconosciuta, sarà limitata alla parte del decennio compresa tra la data della richiesta di esenzione ed il termine finale del decennio.

Art. 20.

*Esenzione per gli utili reinvestiti*

Il beneficio di cui all'art. 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, ed all'art. 35, della stessa legge, modificato dall'art. 13, lettera *a*) della legge 26 giugno 1965, n. 717, consiste nell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* per la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dai soggetti di cui al seguente comma, direttamente impiegata nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori meridionali; l'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti.

Il beneficio medesimo deve essere richiesto dalle società, dagli enti tassabili in base al bilancio e dalle imprese commerciali che optano per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'art. 104 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, espressamente in sede di dichiarazione unica annuale dei redditi. Queste ultime imprese decadono dal diritto all'esenzione con conseguente recupero da parte dell'Ufficio, della imposta esonerata in via provvisoria, qualora l'opzione venga revocata durante il corso di realizzazione delle opere ovvero non vengano esibiti, a richiesta dell'Ufficio, i libri, le scritture ed i documenti richiesti dalle vigenti disposizioni.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste. Nella richiesta di esenzione va indicata la parte di utili che si intende investire.

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale, per cui il contribuente deve porre in rilievo, nel progetto di massima o in altro allegato, le caratteristiche tecniche ed economiche dell'iniziativa.

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione dei redditi, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione, osservate le condizioni qui di seguito indicate.

Le opere devono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse devono essere comprovate mediante certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei predetti termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del soggetto, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

L'esenzione trova applicazione anche nel caso di investimenti effettuati, dai soggetti indicati nel secondo comma, sotto forma di partecipazione in società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni, di nuova costituzione o preesistenti, a condizione che tali società destinino l'intero ammontare del capitale, sottoscritto con il reddito fruente della esenzione, alla realizzazione delle opere nei termini, con le modalità e nei territori di cui ai precedenti commi. L'alienazione della partecipazione prima del compimento delle opere comporta la perdita del diritto dell'esenzione.

Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate, l'esenzione si estende anche alla parte non superiore al 50% degli utili dichiarati negli esercizi successivi, sino a quello nel corso del quale le opere sono state ultimate, che il contribuente destini alla esecuzione di quelle stesse opere cui si riferisce il progetto di massima iniziale od a fronte delle partecipazioni già assunte ai sensi del comma precedente.

Art. 21.

*Terreni posti al servizio dello stabilimento previa trasformazione o rimboschimento*

L'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi derivanti dalla totale utilizzazione dei prodotti ottenibili dai terreni, funzionalmente destinati all'esercizio dello stabilimento industriale in cui si opera la trasformazione, acquistati in proprietà o presi in enfiteusi o in affitto ultraventennale ed assoggettati a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento (art. 37, secondo e terzo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634) è chiesta dagli interessati nella stessa istanza da prodursi per l'ammissione al beneficio della registrazione a tassa fissa (art. 5, primo comma, del presente decreto).

L'esenzione è accordata con lo stesso decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e le foreste con il quale viene concesso il beneficio della registrazione a tassa fissa (art. 5, secondo comma, del presente decreto) ed è definitivamente accordata dietro esibizione — all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione l'interessato ha il proprio domicilio fiscale, entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla data fissata in tale decreto per ultimare la trasformazione o il rimboschimento — di un attestato del Ministero dell'industria e del commercio comprovante l'avvenuto adempimento entro il termine fissato dal decreto stesso.

TITOLO IV

CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE E PER I NUCLEI DI INDUSTRIALIZZAZIONE

Art. 22.

*Abbonamento tributario*

I Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti a norma dello art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, in luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, dell'imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, di ogni altra tassa, imposta o contributo inerenti alla loro costituzione e funzionamento, alle operazioni, atti e contratti relativi alla loro attività, corrispondono all'Erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di centesimi 5 per ogni cento lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale dei Consorzi medesimi.

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'Erario o agli Enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonchè le tasse sugli atti giudiziari, per i quali ultimi i Consorzi godranno del trattamento delle Amministrazioni statali.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni dei Consorzi, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, eccettuati gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari, che sono ridotti alla metà (art. 5, legge 29 settembre 1962, n. 1462 e art. 26, legge 10 agosto 1950, n. 646).

Art. 23.

*Modalità di applicazione del regime di abbonamento*

Per l'applicazione del regime di abbonamento di cui all'articolo precedente i Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione devono annualmente presentare, all'Ufficio del registro (Atti pubblici) nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale del Consorzio, una dichiarazione in duplice esemplare, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, nella quale deve essere specificato l'ammontare delle somme spese nell'anno precedente per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Alla detta dichiarazione devono essere allegate copia conforme del bilancio e del conto profitti e perdite nonchè copia conforme della deliberazione di approvazione.

L'Ufficio del registro liquida la quota di abbonamento delle spese dichiarate e restituisce al Consorzio un esemplare della dichiarazione, trascrivendovi l'importo del tributo dovuto che deve essere versato in unica soluzione, entro trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione.

Art. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1965

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
PASTORE

**(10306)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola armentizia fra coltivatori diretti « Sant'Isidoro », con sede in Villamassargia (Cagliari).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 novembre 1965, il dott. Lorenzo Corona viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento dell'1 dicembre 1964, in sostituzione del rag. Mario Cardia, dimissionario.

**(9800)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.639.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10094)**

**Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10095)**

**Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.915.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10096)**

**Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1965, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.177.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10097)**

**Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Altomonte (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.420.778, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10098)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 26 aprile 1965 al 2 maggio 1965**

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:**

**— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**

**— Paesi terzi**

*Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 26 aprile 1965 al 28 aprile 1965*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (a) (b): | | | | | | |
| | | A. senza aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | ex 02 | I. siero di latte . . . . . | 2.298 | 3.420 | 1.119 | 2.298 | 3.518 | 5.842 |
| | ex 05 | II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno: | | | | | | |
| | ex 01<br>ex 02 | a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello. | 30.320 | 30.438 | 25.947 | 30.320 | 35.009 | 44.814 |
| | | b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | ex 02 | 1. inferiore o uguale all'1,5 % . | 7.609 | 11.489 | 5.775 | 7.609 | 10.122 | 15.715 |
| | ex 02 | 2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % | 8.261 | 9.719 | 5.578 | 8.261 | 12.790 | 20.714 |
| | ex 02 | 3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % | 9.561 | 9.679 | 5.188 | 9.561 | 14.250 | 23.564 |
| | ex 02 | 4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % | 11.121 | 9.631 | 4.720 | 11.121 | 16.002 | 26.984 |
| | ex 02 | 5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % | 11.901 | 9.607 | 4.486 | 11.901 | 16.878 | 28.694 |
| | ex 01<br>ex 02 | 6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % | 12.681 | 9.583 | 4.252 | 12.681 | 17.754 | 30.404 |
| | ex 01 | 7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . | 16.061 | 9.479 | 3.238 | 16.061 | 21.550 | 37.814 |
| | ex 01 | 8. superiore al 43 % . . . . . . | 23.341 | 9.255 | 1.563 | 23.341 | 29.726 | 53.774 |
| | | III. altri: | | | | | | |
| | | a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | ex 02 | 1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . | 6.698 | 8.156 | 4.015 | 6.698 | 11.227 | 16.964 |
| | ex 02 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . . . . . | 7.998 | 8.116 | 3.625 | 7.998 | 12.687 | 19.814 |
| | ex 02 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . . . . . . | 9.558 | 8.068 | 3.157 | 9.558 | 14.439 | 23.234 |
| | ex 02 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . . . . . . . . | 10.338 | 8.044 | 2.923 | 10.338 | 15.315 | 24.944 |
| | ex 01<br>ex 02 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . . . . . . . | 11.118 | 8.020 | 2.689 | 11.118 | 16.191 | 26.654 |
| | ex 01 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . . . . . . | 14.498 | 7.916 | 1.675 | 14.498 | 19.987 | 34.064 |
| | ex 01 | 7. superiore al 43 % . . . . . . . . | 21.778 | 7.692 | zero | 21.778 | 28.163 | 50.024 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 (segue) | | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %: | | | | | | |
| | ex 02 | 1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*) | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| | ex 02 | 2. altri | 6.046 | 9.926 | 4.212 | 6.046 | 8.559 | 11.965 |
| | ex 05 | c. latte condensato e altri | 7.938 | 14.249 | 6.955 | 13.722 | 10.673 | 20.339 |
| | | B. con aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | ex 06<br>ex 07<br>ex 08 | I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno | 30.320 | 30.438 | 25.947 | 30.320 | 35.009 | 44.814 |
| | | II. altri: | | | | | | |
| | | a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*): | | | | | | |
| | ex 07 | 1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % | 6.698 (*f*) | 8.156 (*f*) | 4.015 (*f*) | 6.698 (*f*) | 11.227 (*f*) | 16.964 (*f*) |
| | ex 07 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % | 7.998 (*f*) | 8.116 (*f*) | 3.625 (*f*) | 7.998 (*f*) | 12.687 (*f*) | 19.814 (*f*) |
| | ex 07 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % | 9.558 (*f*) | 8.068 (*f*) | 3.157 (*f*) | 9.558 (*f*) | 14.439 (*f*) | 23.234 (*f*) |
| | ex 07 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % | 10.338 (*f*) | 8.044 (*f*) | 2.923 (*f*) | 10.338 (*f*) | 15.315 (*f*) | 24.944 (*f*) |
| | ex 06<br>ex 07 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % | 11.118 (*f*) | 8.020 (*f*) | 2.689 (*f*) | 11.118 (*f*) | 16.191 (*f*) | 26.654 (*f*) |
| | ex 06 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % | 14.498 (*f*) | 7.916 (*f*) | 1.675 (*f*) | 14.498 (*f*) | 19.987 (*f*) | 34.064 (*f*) |
| | ex 06 | 7. superiore al 43 % | 21.778 (*f*) | 7.692 (*f*) | zero (*f*) | 21.778 (*f*) | 28.163 (*f*) | 50.024 (*f*) |
| | ex 07 | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) | 6.046 (*f*) | 9.926 (*f*) | 4.212 (*f*) | 6.046 (*f*) | 8.559 (*f*) | 11.965 (*f*) |
| | 08 | c. latte condensato e altri | 5.843 | 6.155 | 6.746 | 5.843 | 15.230 | 28.033 |
| 04.03 | | Burro (*a*): | | | | | | |
| | ex 00 | A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | 2.140 (*c*) (*h*) | 37.120 (*h*) |
| | ex 00 | B. altro (*g*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | 2.140 (*c*) (*h*) | 35.058 (*h*) |
| 04.04 | | Formaggi e latticini (*a*): | | | | | | |
| | 26 | A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*) | zero | zero | zero | zero | zero | 9.375 |
| | 27 | B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) | esente | esente | esente | esente | esente | 12 % sul valore |
| | ex 12 | C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg | zero | zero | zero | zero | zero | 23 % sul valore |
| | | D. formaggi a pasta erborinata: | | | | | | |
| | ex 12 | I. Roquefort | esente | esente | esente | esente | esente | 9.236 |
| | 02<br>ex 04 | II. Gorgonzola ed altri | 1.101 | 361 | zero | 1.101 | zero | 9.236 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 (segue) | | E. altri (esclusi i formaggi fusi): | | | | | | |
| | 07<br>08<br>ex 12 | I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa. . . | esente | esente | esente | esente | esente | 19.985 |
| | ex 05 | II. Emmental, Gruyère e Sbrinz. . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 7.454 |
| | ex 12 | III. Cheddar, Chester . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 12.582 |
| | 06<br>09<br>ex 12 | IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa . . . . . . . . . . . . . | 5.874 | 17.630 | zero | 5.874 | 12.907 (c) | 30.680 |
| | ex 05 | V. Tilsit (Havarti) . . . . . . . . . . . | 5.486 | 16.189 | zero | 5.486 | 10.540 (c) | 23.749 |
| | ex 12 | VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa . . . . . . . . | 656 | 10.326 | zero | 656 | 5.131 (c) | 15.169 |
| | ex 04 | VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa | zero | zero | zero | zero | zero | 12.923 |
| | 17<br>20<br>23 | VIII. latticini ed altri . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 12.923 |
| | 13<br>16 | F. formaggi fusi . . . . . . . . . . . . | 4.176 | 14.185 | 3.644 | 6.073 | 12.355 (c) | 29.654 |
| 17.02-A | 01 | Lattosio e sciroppo di lattosio (a) . . . . . . | 7.309 | 5.008 | 2.528 | 7.309 | 7.856 | 13.042 |

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(g) Compreso il burro fuso.

(h) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

*Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 29 aprile 1965 al 2 maggio 1965*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*): | | | | | | |
| | | A. senza aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | ex 02 | I. siero di latte . . . . . . . . . . . . | 2.298 | 3.420 | 1.119 | 2.298 | 3.518 | 5.842 |
| | ex 05 | II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno: | | | | | | |
| | ex 01<br>ex 02 | a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello. . . . . . | 30.320 | 30.438 | 25.947 | 30.320 | 35.009 | 44.814 |
| | | b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | ex 02 | 1. inferiore o uguale all'1,5 %. . . . | 7.609 | 11.489 | 5.775 | 7.609 | 10.122 | 15.715 |
| | ex 02 | 2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . . . . . . . . | 8.261 | 9.719 | 5.578 | 8.261 | 12.790 | 20.714 |
| | ex 02 | 3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . . . . . . . . . . | 9.561 | 9.679 | 5.188 | 9.561 | 14.250 | 23.564 |
| | ex 02 | 4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . . . . . . . . . . | 11.121 | 9.631 | 4.720 | 11.121 | 16.002 | 26.984 |
| | ex 02 | 5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . . . . . . . . . . | 11.901 | 9.607 | 4.486 | 11.901 | 16.878 | 28.694 |
| | ex 01<br>ex 02 | 6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . . . . . . . . . . | 12.681 | 9.583 | 4.252 | 12.681 | 17.754 | 30.404 |
| | ex 01 | 7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . . . . . . . . . | 16.061 | 9.479 | 3.238 | 16.061 | 21.550 | 37.814 |
| | ex 01 | 8. superiore al 43 % . . . . . . . . | 23.341 | 9.255 | 1.563 | 23.341 | 29.726 | 53.774 |
| | | III. altri: | | | | | | |
| | | a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | ex 02 | 1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . . . . . . . . | 6.698 | 8.156 | 4.015 | 6.698 | 11.227 | 16.964 |
| | ex 02 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . . . . . . . . | 7.998 | 8.116 | 3.625 | 7.998 | 12.687 | 19.814 |
| | ex 02 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . . . . . . . . | 9.558 | 8.068 | 3.157 | 9.558 | 14.439 | 23.234 |
| | ex 02 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . . . . . . . . | 10.338 | 8.044 | 2.923 | 10.338 | 15.315 | 24.944 |
| | ex 01<br>ex 02 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . . . . . . . . | 11.118 | 8.020 | 2.689 | 11.118 | 16.191 | 26.654 |
| | ex 01 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . . . . . . . | 14.498 | 7.916 | 1.675 | 14.498 | 19.987 | 34.064 |
| | ex 01 | 7. superiore al 43 % . . . . . . . . | 21.778 | 7.692 | zero | 21.778 | 28.163 | 50.024 |
| | | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %: | | | | | | |
| | ex 02 | 1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*). . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| | ex 02 | 2. altri . . . . . . . . . . . . . . | 6.046 | 9.926 | 4.212 | 6.046 | 8.559 | 11.965 |
| | ex 05 | c. latte condensato e altri . . . . . . | 7.938 | 14.249 | 6.955 | 13.722 | 10.673 | 20.339 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 (segue) | | B. con aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | ex 06<br>ex 07<br>ex 08 | I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno . . . . . . . . . . . . . . . | 30.320 | 30.438 | 25.947 | 30.320 | 35.009 | 44.814 |
| | | II. altri: | | | | | | |
| | | a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*): | | | | | | |
| | ex 07 | 1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . . . . . . . . | 6.698 (*f*) | 8.156 (*f*) | 4.015 (*f*) | 6.698 (*f*) | 11.227 (*f*) | 16.964 (*f*) |
| | ex 07 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . . . . . . . . | 7.998 (*f*) | 8.116 (*f*) | 3.625 (*f*) | 7.998 (*f*) | 12.687 (*f*) | 19.814 (*f*) |
| | ex 07 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . . . . . . . . | 9.558 (*f*) | 8.068 (*f*) | 3.157 (*f*) | 9.558 (*f*) | 14.439 (*f*) | 23.234 (*f*) |
| | ex 07 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . . . . . . . . | 10.338 (*f*) | 8.044 (*f*) | 2.923 (*f*) | 10.338 (*f*) | 15.315 (*f*) | 24.944 (*f*) |
| | ex 06<br>ex 07 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . . . . . . . . | 11.118 (*f*) | 8.020 (*f*) | 2.689 (*f*) | 11.118 (*f*) | 16.191 (*f*) | 26.654 (*f*) |
| | ex 06 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . . . . . . . | 14.498 (*f*) | 7.916 (*f*) | 1.675 (*f*) | 14.498 (*f*) | 19.987 (*f*) | 34.064 (*f*) |
| | ex 06 | 7. superiore al 43 % . . . . . . . . . | 21.778 (*f*) | 7.692 (*f*) | zero (*f*) | 21.778 (*f*) | 28.163 (*f*) | 50.024 (*f*) |
| | ex 07 | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) . . . . . . . . | 6.046 (*f*) | 9.926 (*f*) | 4.212 (*f*) | 6.046 (*f*) | 8.559 (*f*) | 11.965 (*f*) |
| | 08 | c. latte condensato e altri . . . . . . | 5.843 | 6.155 | 6.746 | 5.843 | 15.230 | 28.033 |
| 04.03 | | Burro (*a*): | | | | | | |
| | ex 00 | A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*) . . . . . . . . . | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | 2.140 (*c*) (*h*) | 37.120 (*h*) |
| | ex 00 | B. altro (*g*) . . . . . . . . . . . . . . | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | 2.140 (*c*) (*h*) | 35.058 (*h*) |
| 04.04 | | Formaggi e latticini (*a*): | | | | | | |
| | 26 | A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*). . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 9.375 |
| | 27 | B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*). . | esente | esente | esente | esente | esente | 12 % sul valore |
| | ex 12 | C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 23 % sul valore |
| | | D. formaggi a pasta erborinata: | | | | | | |
| | ex 12 | I. Roquefort . . . . . . . . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 9.236 |
| | 02<br>ex 04 | II. Gorgonzola ed altri . . . . . . . . . | 1.101 | 361 | zero | 1.101 | zero | 9.236 |
| | | E. altri (esclusi i formaggi fusi): | | | | | | |
| | 07<br>08<br>ex 12 | I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa. . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 19.985 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 (segue) | ex 05 | II. Emmental, Gruyère e Sbrinz. . . . . | zero | zero | 7.454 (*i*) | zero | zero | 7.454 |
| | | III. Cheddar, Chester: | | | | | | |
| | ex 12 | — Cheddar . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 12.582 (*i*) | zero | 12.582 (*i*) | 12.582 |
| | ex 12 | — Chester . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 12.582 |
| | 06<br>09<br>ex 12 | IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa . . . . . . . . . . . . . | 5.874 | 17.630 | zero | 5.874 | 12.907 (*c*) | 30.680 |
| | ex 05 | V. Tilsit (Havarti) . . . . . . . . . . . | 5.486 | 16.189 | zero | 5.486 | 10.540 (*c*) | 23.749 |
| | ex 12 | VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa . . . . . . . . . | 656 | 10.326 | zero | 656 | 5.131 (*c*) | 15.169 |
| | ex 04 | VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruwelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa | zero | zero | zero | zero | zero | 12.923 |
| | 17<br>20<br>23 | VIII. latticini ed altri . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 12.923 |
| | 13<br>16 | F. formaggi fusi . . . . . . . . . . . . | 4.176 | 14.185 | 3.644 | 6.073 | 12.355 (*c*) | 29.654 |
| 17.02-A | 01 | Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*). . . . . . | 7.309 | 5.008 | 2.528 | 7.309 | 7.856 | 13.042 |

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugl.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02 è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compsazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazione sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato in un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale

(*i*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro B risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento. »

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention. »

« Keine Interventionsware. »

« Geen interventieprodukt. »

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro B, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7702)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

**Corso dei cambi del 17 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,78 | 624,76 | 624,7450 | 624,75 | 624,75 | 624,76 | 624,75 | 624,76 | 624,76 | 624,75 |
| $ Can. | 580 — | 580,10 | 580,40 | 580,40 | 579,50 | 580,20 | 580,40 | 580,20 | 580,10 | 580,20 |
| Fr. Sv. | 144,72 | 144,72 | 144,71 | 144,715 | 144,70 | 144,71 | 144,72 | 144,72 | 144,71 | 144,72 |
| Kr. D. | 90,74 | 90,76 | 90,77 | 90,755 | 90,75 | 90,76 | 90,755 | 90,75 | 90,76 | 90,75 |
| Kr. N. | 87,47 | 87,47 | 87,48 | 87,475 | 87,53 | 87,48 | 87,46 | 87,48 | 87,48 | 87,48 |
| Kr. Sv. | 120,77 | 120,76 | 120,77 | 120,77 | 120,85 | 120,76 | 120,765 | 120,76 | 120,76 | 120,75 |
| Fol. | 173,22 | 173,23 | 173,26 | 173,245 | 173,15 | 173,22 | 173,245 | 173,23 | 173,22 | 173,20 |
| Fr. B. | 12,58 | 12,58 | 12,5825 | 12,5810 | 12,58 | 12,58 | 12,5810 | 12,58 | 12,58 | 12,58 |
| Franco francese | 127,49 | 127,47 | 127,49 | 127,45 | 127,45 | 127,48 | 127,455 | 127,48 | 127,48 | 127,48 |
| Lst. | 1750,90 | 1750,80 | 1750,70 | 1750,725 | 1750,50 | 1750,85 | 1750,775 | 1750,85 | 1750,85 | 1750,75 |
| Dm. occ. | 156,20 | 156,22 | 156,25 | 156,245 | 156,22 | 156,21 | 156,23 | 156,20 | 156,21 | 156,22 |
| Scell. Austr. | 24,18 | 24,18 | 24,1850 | 24,1719 | 24,15 | 24,17 | 24,1790 | 24,17 | 24,17 | 24,18 |
| Escudo Port. | 21,84 | 21,84 | 21,83 | 21,845 | 21,75 | 21,85 | 21,8330 | 21,85 | 21,85 | 21,85 |
| Peseta Sp. | 10,43 | 10,43 | 10,44 | 10,4310 | 12,435 | 10,43 | 10,4305 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |

**Media dei titoli del 17 dicembre 1965**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 104,20 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,725 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,075 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 99,30 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 99,05 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 99,05 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100,425 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,825 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,95 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,90 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,975 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,825 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,825 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,425 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 17 dicembre 1965**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,75 |
| 1 Dollaro canadese | 580,40 |
| 1 Franco svizzero | 144,717 |
| 1 Corona danese | 90,755 |
| 1 Corona norvegese | 87,467 |
| 1 Corona svedese | 120,767 |
| 1 Fiorino olandese | 173,245 |
| 1 Franco belga | 12,581 |
| 1 Franco francese | 127,452 |
| 1 Lira sterlina | 1750,75 |
| 1 Marco germanico | 156,237 |
| 1 Scellino austriaco | 24,179 |
| 1 Escudo Port. | 21,833 |
| 1 Peseta Sp. | 10,431 |

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Delimitazione tra il Demanio marittimo e quello idrico alla foce del rio Padrongianus (Olbia)**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, dei lavori pubblici e della agricoltura e le foreste, in data 23 novembre 1965, si è proceduto alla delimitazione — ai sensi dell'art. 31 del Codice della navigazione — tra il Demanio marittimo e quello idrico alla foce del rio Padrongianus (Olbia) nel senso che il limite tra le acque del Demanio marittimo e quelle del Demanio idrico (acque interne) alla foce del predetto corso d'acqua è determinato dalla linea ideale che unisce i due punti di riferimento costituiti, a ponente, dallo spigolo sud di un fabbricato rustico denominato sulle carte nautiche « Casa Tamponi » ed inscritto in catasto al foglio n. 43, mappale 12 del comune di Olbia e, a levante, da un punto sito a 230 metri dal termine dell'argine di protezione, misurati dallo spigolo sud di un fabbricato rustico elevantesi su un ampio masso roccioso terminale dell'argine stesso.

Tale linea sarà indicata in loco da termini lapidei recanti — lato mare — la dicitura « D.M. » che verranno apposti e mantenuti a cura del competente Ufficio del genio civile.

**(9942)**

**Trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima, sita nel comune di Siracusa**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 30 novembre 1965, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Siracusa avente la superficie di mq. 8,55, riportata nel catasto del predetto Comune al foglio n. 3, particella n. 2907.

**(9941)**

# PREFETTURA DI BOLOGNA

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione italo-americana Amici della Johns Hopkins », con sede in Bologna.**

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna in data 7 luglio 1965, per delega ricevuta dal Ministero degli affari esteri, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Associazione italo-americana Amici della Johns Hopkins », con sede in Bologna, via Belmeloro, 11, e ne viene approvato lo statuto.

**(10140)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Rinnovazione della prova scritta di diritto penale relativa alla sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, indetta con decreto ministeriale 5 marzo 1963.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 29 marzo 1963, con cui venne indetta la sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1963;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 24 giugno 1963, che ha nominato la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice ed il decreto ministeriale 6 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 agosto 1963, che ha approvato l'elenco dei candidati dichiarati idonei;

Letta la decisione del Consiglio di Stato Sezione IV n. 320/1964 del 13 marzo 1964, comunicata al Ministero di grazia e giustizia il 24 aprile 1964, con la quale è stato, su ricorso proposto da Labonia Ernesto, Oriani Raffaele e Simio Mario, annullato il menzionato decreto ministeriale 6 agosto 1963 e per quanto di ragione il procedimento preparatorio del predetto decreto;

Considerato che il Consiglio di Stato ha rilevato che l'annullamento, traendo origine dalla illegittima formulazione della prova scritta di diritto penale, incide soltanto in quanto attiene a tale prova e che la rinnovazione del procedimento deve quindi essere limitata alla sola prova scritta di diritto penale e delle prove orali, limitatamente per queste medesime a coloro che non le avessero precedentemente affrontate per non aver superato la prova scritta di diritto penale;

Ritenuto che deve fissarsi la data per la rinnovazione per la prova scritta di diritto penale, e che deve riconvocarsi la Commissione esaminatrice, nominata col menzionato decreto ministeriale 22 maggio 1963;

Ritenuto che il dott. Vista Stanislao, Primo presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, è stato collocato a riposo e deve quindi considerarsi decaduto dalla carica di presidente effettivo della Commissione esaminatrice, a norma del disposto di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del presidente effettivo della menzionata Commissione esaminatrice, nella persona del dott. Pellettieri Domenico, già presidente supplente della Commissione medesima e che necessita di conseguenza procedere alla nomina di un nuovo presidente supplente;

Decreta:

La prova scritta di diritto penale per la sessione di esame dell'anno 1963 per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia il giorno 12 gennaio 1966, alle ore 8 antimeridiane.

Il dott. Pellettieri Domenico, Primo presidente della Corte di appello di Napoli è nominato presidente effettivo della Commissione esaminatrice costituita come da decreto ministeriale 22 maggio 1963, in sostituzione del dott. Vista Stanislao, collocato a riposo.

Il dott. Caporaso Salvatore, presidente di Sezione della Corte suprema di cassazione è nominato presidente supplente della Commissione predetta.

La spesa presunta graverà per L. 100.000 sul capitolo 1051 art. 3 e per L. 10.000 sul capitolo 1051 art. 8 esercizio finanziario 1965.

Roma, addì 14 dicembre 1965

*Il Ministro:* REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1965*
*Registro n. 36, foglio n. 400*

(10347)

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Assunzione senza concorso, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione militare marittima, di centosettanta ex allievi delle Scuole allievi operai della Marina militare.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, relativo alla tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della Marina militare;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle Scuole allievi operai delle forze armate;

Vista la determinazione ministeriale 12 agosto 1965, registrata alla Corte dei conti il 27 agosto 1965 (registro n. 48 Difesa-Marina, foglio n. 218), concernente l'assunzione in prova nell'Amministrazione militare marittima, quali operai dello Stato di 3ª categoria, di 62 ex allievi operai della Marina militare;

Determina:

Art. 1.

E' fissato in centosettanta unità il numero dei posti per i quali gli ex allievi delle Scuole allievi operai della Marina militare, che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere rilasciato dalle suddette Scuole negli anni scolastici 1963-64 e 1964-65, possono chiedere di essere assunti, senza concorso, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione militare marittima, con la qualifica di mestiere e per le sedi sottoindicate, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2:

| Qualifica di mestiere | Numero dei posti | Sede di prima destinazione |
|---|---|---|
| Aggiustatore meccanico | 3 | Augusta |
| | 2 | La Maddalena |
| | 9 | La Spezia |
| | 1 | Messina |
| | 10 | Taranto |
| Carpentiere in ferro | 1 | Livorno |
| | 6 | Taranto |
| Carpentiere in legno | 1 | La Maddalena |
| | 6 | La Spezia |
| Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche | 1 | La Maddalena |
| | 5 | La Spezia |
| | 4 | Messina |
| Elettricista accumulatorista | 1 | Messina |
| Elettricista circuitista elettrico | 3 | Augusta |
| | 2 | La Maddalena |
| | 5 | La Spezia |
| | 1 | Livorno |
| | 3 | Messina |
| | 8 | Taranto |
| Elettricista elettrauto | 1 | Taranto |
| Elettromeccanico | 2 | Augusta |
| | 5 | La Spezia |
| | 3 | Messina |
| | 3 | Taranto |
| Fabbro fucinatore e forgiatore | 5 | La Spezia |
| Falegname | 1 | Livorno |

| Qualifica di mestiere | Numero dei posti | Sede di prima destinazione |
|---|---|---|
| Famiglio | 3 | Livorno |
| Fonditore e staffatore a mano | 1 | La Maddalena |
| | 1 | Taranto |
| Idraulico o tubista | 2 | La Maddalena |
| | 3 | Taranto |
| Lucidista provetto di disegni e lucidi | 1 | Messina |
| Modellista | 1 | Taranto |
| Motorista | 5 | La Maddalena |
| | 5 | La Spezia |
| | 3 | Messina |
| | 16 | Taranto |
| Preparatore di laboratorio in genere | 5 | La Spezia |
| Radiomontatore | 8 | La Spezia |
| | 1 | Livorno |
| | 2 | Messina |
| | 7 | Taranto |
| Saldatore elettrico ed autogenista | 1 | La Maddalena |
| | 6 | La Spezia |
| | 6 | Taranto |
| Tipografo | 1 | Taranto |

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 nè superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Il limite di età di anni 35, di cui all'art. 2, lettera b), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 39 per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine, e per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b), ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Art. 4.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1) con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità previsto dal successivo art. 5, lettera d), posseduto dal candidato;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

7) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso;

8) se ha riportato condanne penali precisando, in caso affermativo, la natura del reato, la pena subita e, possibilmente, la data della sentenza.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Marina non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono; per l'aspirante che si trovi all'estero, la firma dovrà essere autenticata dall'Autorità consolare competente. Non è ammessa l'autenticazione della firma da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 5.

Nello stesso termine stabilito per la presentazione delle domande, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma), a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 400;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

c) certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 400;

*d*) attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere rilasciato da una Scuola allievi operai della Marina militare;

*e*) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*f*) certificato di buona condotta in carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*g*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza; ovvero, per i minori degli anni 21, certificato attestante la inesistenza di motivi che precludano la iscrizione nelle liste elettorali;

*h*) eventuali titoli di precedenza, giusta il successivo art. 8, comma terzo;

*i*) documento militare:

1) per gli aspiranti alla assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 400.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre il suddetto documento;

2) per gli aspiranti che si trovino alle armi alla data di presentazione della domanda: dichiarazione in tal senso rilasciata dal Comando;

3) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

4) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

5) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

Gli aspiranti all'assunzione che si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), e *g*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di assunzione al lavoro.

Art. 6.

Prima della nomina, gli aspiranti alla assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità fisica del candidato, pronunciato dalla apposita Commissione medica composta a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, è definitivo e preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 7.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti alla assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 2 sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 8.

Gli aspiranti alla assunzione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati operai dello Stato di 3ª categoria in prova per il periodo di mesi sei.

Le nomine sono disposte, anche in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla Scuola di provenienza della Marina, previo saggio teorico pratico.

A parità di merito si osserverà l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo suindicato, saranno tenuti scoperti, nella 4ª categoria ed occorrendo nella 2ª e nella 1ª categoria, oltre che nella 3ª categoria, ove esistano o man mano che si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella 3ª categoria.

Art. 9.

Gli allievi operai nominati in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1965*
*Registro n. 57 Difesa-Marina, foglio n. 117*

---

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione M.M. e da inviare al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma - entro il termine stabilito dall'art. 4 della determinazione ministeriale).

*Al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª*
ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . ., residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . . . n. . . . . ., presa visione della determinazione ministeriale . . . . . . . . . pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . . del . . . . . . . . . ., chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima per la qualifica di mestiere di . . . . . . . . . . . .

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . . . . provincia di . . . . . . .) il . . . . . . . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .; (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

5) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . . . . . . . . rilasciato dalla Scuola allievi operai di . . . . . . . nell'anno scolastico . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . . . . . . . . . . . .;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'articolo 3 della determinazione ministeriale . . . . . . . . perchè . . . . . . . . . .; (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione e di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate, precisando la natura del reato e la pena inflitta).

Data . . . . . . . . .

Firma . . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartiene. Per l'aspirante che si trovi all'estero, la firma dovrà essere autenticata dalla autorità consolare competente. Non è ammessa l'autenticazione della firma da parte di autorità diverse da quelle sopraindicate).

*N.B.* — Sull'angolo sinistro inferiore della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima, in base alla determinazione ministeriale 16 settembre 1965 ».

**(9563)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Riapertura dei termini del concorso per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 4 agosto 1965, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 2 (lettera *A*, n. 1) di tale decreto, per quanto attiene al limite massimo di età prescritto per l'ammissione al predetto concorso e, di conseguenza, riaprire i termini per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, e 9 agosto 1954, n. 748, e 8 giugno 1962, n. 604, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 28 giugno 1965, con il quale è stato bandito il concorso per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova, è modificato, per la parte di cui alla lettera *A*, fino al n. 1) compreso, come segue:

*A*) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 35.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che, alla data del bando, siano in servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 35 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

*a*) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

*d*) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

*e*) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni.

Art. 2.

Sono riaperti, fino al 10 febbraio 1966, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Tali domande, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine predetto a mezzo posta raccomandata.

I candidati che hanno già presentato la domanda di ammissione possono integrare la precedente documentazione con altri titoli conseguiti successivamente.

Roma, addì 9 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

**(10232)**

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Salerno**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 luglio 1965, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Salerno;

Visto il decreto ministeriale in data 25 ottobre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Salerno, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Montino dott. Giovanni Battista | punti | 92,59 | su 132 |
| 2. De Lisi dott. Leonardo | » | 92,02 | » |
| 3. Rianò dott. Enrico | » | 91,18 | » |
| 4. Zaffarano dott. Michele | » | 89,82 | » |
| 5. Di Simine dott. Eugenio | » | 80,23 | » |
| 6. Graziani dott. Marcello | » | 77,02 | » |
| 7. Caporusso dott. Domenico | » | 76,21 | » |
| 8. Pelosi dott. Luigi | » | 74,68 | » |
| 9. Conte dott. Egidio | » | 72,02 | » |
| 10. Mennini dott. Aldo | » | 71,68 | » |
| 11. Amadasi dott. Enzo | » | 71,03 | » |
| 12. Mazario Riccardo | » | 66,56 | » |
| 13. Caruso dott. Antonio | » | 62,08 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1965

**(9812)** p. *Il Ministro*: AMADEI

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a settantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.**

Le prove scritte del concorso per esami e settantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, nei giorni 24, 25 e 26 marzo 1966 presso il Palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30.

**(10319)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3249 in data 27 maggio 1964, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1963

Visti i decreti di nomina della Commissione giudicatrice del concorso, e di ammissione dei concorrenti

Riconosciuta la regolarità degli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Martorelli Gabriele . . . . . . . punti 57,518
2. Vassalli Diego . . . . . . . . » 56,658
3. Scianni Fedele . . . . . . . . » 55,037
4. Cobucci Cristoforo . . . . . . . » 54,275
5. Trivelli Ennio . . . . . . . . » 54,100
6. Guzzo Sabato . . . . . . . . » 52,916
7. Crupi Domenico . . . . . . . . » 45,487

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 24 novembre 1965

*Il medico provinciale*: GALLO

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso ;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

*Decreta:*

I sottoelencati dottori in medicina sono dichiarati vincitori delle sedi di condotta a fianco di ciascuno indicate:

1) Martorelli Gabriele: Camerota, capoluogo;
2) Vassalli Diego: Cuccaro Vetere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 24 novembre 1965

*Il medico provinciale*: GALLO

**(9440)**

---

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

**Costituzione della Commissione esaminatrice ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1962.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 30 giugno 1963, n. 1294, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui in premessa è costituita come segue:

*Presidente*:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Semprini dott. Mario, vice prefetto ispettore;
Piersimoni dott. Pietro, veterinario provinciale capo;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo di anatomia patologica;
Monti prof. Franco, docente di ruolo di clicina medica veterinaria;
Rosaspina dott. Vito, veterinario condotto.

Esplica le funzioni di segretario il dott. Pietro Ciacco facente funzioni direttore di sezione del Ministero dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio di Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 25 novembre 1965

*Il veterinario provinciale*: TORNIMBENI

**(9443)**

---

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Messina.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 444 in data 24 febbraio 1965, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Messina al 30 novembre 1964;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Messina, nonchè le terne proposte dal Consiglio dell'Ordine provinciale dei veterinari e dal Comune interessato;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Messina al 30 novembre 1964, è costituita:

*Presidente*:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Papalia dott. Massimo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Carra dott. Litterio, ispettore generale veterinario;
Romboli prof. Bruno, docente di ruolo di anatomia patologica e patologia generale;
Romagnoli prof. Aldo, docente di ruolo di chimica medica veterinaria;
Genovese dott. Benedetto, veterinario condotto.

*Segretario*:
Muscolino dott. Ugo, direttore di sezione amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilendo la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura di Messina ed all'albo pretorio del Comune interessato.

Messina, addì 23 novembre 1965

*Il veterinario provinciale*: SORCE

(9409)

# REGIONI

## REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1965, n. **16**.

**Provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina in Sardegna.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 32 *del* 2 *luglio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire l'incremento della produzione di carne bovina in Sardegna e per meglio regolarla rispetto alle esigenze del consumo interno, l'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere, ai proprietari di bestiame, un contributo nella misura massima di L. 5.000 a quintale di peso vivo per i vitelli o vitelloni dell'età minima di nove mesi e della età massima di venti mesi che vengono presentati in buono stato di ingrassamento ai raduni appositamente organizzati dal 1° ottobre al 15 dicembre.

Art. 2.

Ferma restando la norma generale secondo la quale debbono essere preliminarmente utilizzate le agevolazioni ottenibili in virtù di altre legge statali o regionali già in vigore o che saranno in seguito promulgate, è sancito il principio dell'integrazione, ma non della cumulabilità con altre provvidenze statali o regionali, nonchè il principio che il richiedente puo optare per le provvidenze più favorevoli.

Per quanto previsto dal comma precedente l'Amministrazione regionale si limiterà a concedere le provvidenze in via integrativa, ove l'entità delle provvidenze regionali di cui alla presente legge sia superiore a quella delle provvidenze statali.

Art. 3.

Le domande per ottenere il contributo di cui all'art. 1 devono essere presentate all'Assessorato regionale all'agricoltura foreste tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il 31 agosto.

Art. 4.

L'Assessore regionale all'agricoltura e foreste fisserà, entro il 15 settembre, il calendario dei raduni specificandone le località.

Art.5.

In ogni Provincia è istituita una Commissione che ha il compito di presenziare ai raduni di cui all'art. 1 e di esprimere il giudizio sull'ammissibilità a contributo dei soggetti e sulla misura del contributo medesimo da determinarsi in base allo stato di ingrassamento, alla presumibile resa in carne del soggetto e alla pesatura.

Tale Commissione costituita con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, è composta da:

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o un suo delegato, con funzione di presidente;

il veterinario provinciale, o un suo delegato;

un rappresentante dei macellai designato dall'organizzazione sindacale;

un rappresentante degli allevatori designato dalla rispettiva organizzazione.

Funge da segretario della Commissione un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura all'uopo designato dal capo dell'Ispettorato stesso.

Art. 6.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio provvede all'esame delle domande e alla concessione dei contributi in base ai deliberati della Commissione di cui all'art. 5. Nel caso di proprietari che hanno presentato bestiame a un raduno organizzato in Provincia diversa da quella nella quale risiedono si provvederà da parte della Commissione esaminatrice ad inviare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente i deliberati relativi.

Art. 7.

Alla liquidazione del contributo provvede direttamente il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura tramite il quale è stata rivolta la domanda da parte degli interessati. All'uopo il capo dell'Ispettorato suddetto si avvarrà di aperture di credito disposte a suo favore dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste nella misura massima di L. 70.000.000.

Art. 8.

All'onere di L. 200.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 27101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

La predetta somma di L. 200.000.000 sarà iscritta ad un apposito capitolo del predetto stato di previsione denominato, « Contributi per l'incremento della produzione di carne bovina in Sardegna ».

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 giugno 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1965, n. **17**.

**Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Olbia.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 33 *del* 9 *luglio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di L. 800.000.000 da utilizzarsi per la esecuzione nell'aeroporto di Olbia delle opere di cui al punto 8 dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4.

I mutui di cui al comma precedente dovranno essere ammortizzati in non meno di dieci annualità ad un tasso annuo non superiore al 7 per cento.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Le rate di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui di cui all'art. 1 debbono trovare capienza nei limiti della quota dell'imposta sul consumo della energia elettrica e del gas devoluta alla Regione sarda.

Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione a partire dall'esercizio finanziario 1966.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui all'art. 1, garanzia fidejussoria al tesoriere dell'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art. 5.

Le opere realizzate con i mezzi finanziari di cui all'art. 1 della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 6.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965 e istituito il capitolo 41609, con l'importo di L. 800.000.000 e con la denominazione: « Ricavo dei mutui contratti per l'esecuzione di opere di sistemazione delle piste dell'aeroporto di Olbia ».

Art. 7.

Lo stanziamento del capitolo 26505 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965, che assume la denominazione « Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione delle piste dell'aeroporto di Olbia (articolo 1, n. 8, legge regionale 13 giugno 1958, n. 4) », è aumentato di L. 800.000.000.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965 è istituito il capitolo 16146 con la seguente denominazione: « Spese per il pagamento dei diritti di Commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la sistemazione delle piste dell'aeroporto di Olbia e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 20.000.000 dal capitolo 38108 dello stesso stato di previsione.

Le spese per il pagamento dei diritti di Commissione per la concessione della fidejussione e quelle occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui all'art. 1 fanno carico al capitolo 16146 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° luglio 1965

CORRIAS

(9544)

---

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1965, n. **18.**

**Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1965, n. 12, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 56 *del* 24 *novembre* 1965).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 1965, n. 1, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1965, n. 12, concernente la prelevazione della somma di L. 80.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per lo anno 1965.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 novembre 1965

CORRIAS

**(9497)**

---

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1965, n. **19.**

**Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1965, n. 13, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 57 *del* 29 *novembre* 1965).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 1965, n. 1, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1965, n. 13, concernente la prelevazione della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 novembre 1965

CORRIAS

**(9921)**

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.